



Associazione Imprese di Spedizione Venezia

**IL MONDO DEI TRASPORTI E LE NUOVE NORME SUI CREDITI  
DOCUMENTARI:  
LE UCP 600 E IL LORO IMPATTO**

*Intervento Introduttivo del Dr. Amerigo Gori*

**10 ottobre 2007 - ore 14,30  
Hotel Bologna  
Mestre (Venezia)**

*in collaborazione con*



Associazione Vicentina  
Case di Spedizione

Il 1° luglio sono entrate in vigore le nuove Norme ICC sui Crediti Documentari: le NUU 600.

Dal 1933, anno della prima edizione, siamo arrivati alla sesta revisione. Essa ha impegnato la Commissione Bancaria internazionale della ICC in un lungo e faticoso lavoro, durato più di tre anni. All'approvazione delle nuove Norme, nell'ottobre 2006, è seguito un puntiglioso lavoro di trasposizione dall'inglese all'italiano per il quale ci siamo avvalsi della preziosa collaborazione degli amici di ABI, Credimpex con il suo Presidente Santilli e di un gruppo di lavoro di cui sono state parti molto attive gli amici Emilio Fadda e Andrea Favergiotti.

L'impegno profuso in questo lavoro dimostra che il Credito Documentario è uno strumento molto utilizzato dagli operatori economici di tutto il mondo.

Come ogni precedente revisione, anche questa ha avuto lo scopo di tener conto degli sviluppi della prassi nei settori bancario, dei trasporti e assicurativo, l'esigenza di snellire il testo normativo, accorpando o inserendo nuovi articoli dove necessario.

La ICC, che si prefigge come scopo principale la semplificazione e la facilitazione degli scambi, ha attribuito sempre molta importanza alla redazione di Norme che scaturissero dagli usi e dalle tradizioni del mondo degli affari internazionali.

Caratteristica di queste norme ICC è il fatto di essere uniformi, superando in questo modo la diversità delle regole nazionali di ciascun Paese, e di essere assolutamente volontarie, derivanti cioè dall'accordo degli attori del mondo internazionale degli affari.

E' stato evidenziato che circa il 70% dei documenti presentati a fronte di lettere di credito sono rifiutati alla presentazione a causa di discordanze. Una buona percentuale di queste discordanze avrebbe potuto essere evitata a priori.

Le modifiche che interessano maggiormente questo uditorio riguardano quelle apportate agli articoli relativi ai documenti di trasporto.

A titolo di esempio desidero sottolineare l'importanza data dalle Nuove Norme al documento di trasporto multimodale. Esso, infatti, è stato collocato al primo posto (vedi art. 19) rispetto agli altri documenti di trasporto trattati nel testo; addirittura prima del documento che è sempre stato ritenuto il più importante: la Polizza di carico, Bill of lading.

E questo perché? Perché si è voluto dare atto della prassi instauratasi nel commercio internazionale di trasferire le merci mediante l'utilizzo di più modi di trasporto e del crescente interesse di tutti gli operatori coinvolti in tale trasferimento circa la possibilità di utilizzare un unico documento che copra l'intero viaggio, così da poter meglio controllare tutto l'iter del cargo dal luogo di origine al luogo del suo utilizzo.

Anche la denominazione del documento in questione è stata modificata nelle NUU 600. Da "Documento di trasporto multimodale" si è passati a "Documento di trasporto relativo ad almeno due diversi modi di trasporto".

Vari nomi sono stati dati nel tempo a questo tipo di documento: "Multimodal transport document", "Combined transport Bill of lading", "Intermodal transport document" ecc.

Ma i redattori delle nuove norme hanno ritenuto molto più importante descrivere le modalità di effettuazione del trasporto piuttosto che fare riferimento al nome o al titolo del documento stesso. E' più importante, infatti, prendere in considerazione la natura del documento di trasporto piuttosto che stabilirne il nome.

Anche la polizza di carico, che è stata collocata subito dopo, cioè al secondo posto tra i documenti di trasporto, da "Polizza di carico marittima/oceanica" è stata denominata semplicemente "Polizza di carico".

Anche per questo documento si è ritenuto più importante stabilire chiaramente che esso deve coprire un trasporto via mare da porto a porto piuttosto che definirne la qualifica di “marittima” o “oceanica”.

La “filosofia” che sottende tutte le modifiche apportate nella 600 è ampiamente illustrata in un “Commentario alle NUU600” redatto da un apposito Gruppo di Lavoro della ICC. Il testo definitivo di detto Commentario è stato di recente approvato dai competenti Organi della ICC, con il numero di pubblicazione 680.

Dopo l’uscita delle NUU600, la Commissione Bancaria Internazionale ha provveduto all’aggiornamento del volumetto “Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU) per l’esame dei documenti nei Crediti Documentari” , ex pubblicazione 645, che ora reca il numero 681.

Il nostro Comitato Nazionale ne ha curato la traduzione italiana che uscirà prossimamente con il testo inglese a fronte.

Ambedue queste pubblicazioni, unitamente alle “Opinions” formulate dalla Commissione Bancaria Internazionale della ICC, costituiranno un utile supporto per un approfondito studio di tutta la tematica e per una più chiara comprensione e una corretta applicazione delle Norme stesse.

Lascio ora la parola agli esperti che entreranno nel vivo della trattazione.

Desidero esprimere il mio apprezzamento a Fedespedi, che ha voluto organizzare il seminario di oggi e altri in diverse città italiane. Mi auguro che l’incontro contribuisca a chiarire eventuali dubbi sulla materia, facilitando la strada per una giusta e proficua utilizzazione del credito documentario.